



ALLEGATO A

CAPITOLATO TECNICO

OGGETTO: SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI E IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 – ANNI 2026-2027

ART. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di piccola manutenzione ordinaria su fabbricati ed impianti sportivi siti sul territorio della CircoScrizione 5 per il biennio 2026-2027, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs n. 36/2023.

Il servizio di manutenzione oggetto dell'affidamento avrà durata fino al 31 dicembre 2027 e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, entro 30 giorni dall'affidamento, fatte salve le facoltà di cui all'art. 50, comma 6 o dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

La stipulazione del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 18 del medesimo Decreto.

Inoltre si specifica che l'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate da parte della Civica Amministrazione.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'operatore economico affidatario uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto secondo gli istituti di cui all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

Il servizio in oggetto è finalizzato a risolvere prontamente richieste urgenti, ma di scarsa entità al fine di prevenire e scongiurare eventuali situazioni di pericolo.

Il servizio prevede interventi per la riparazione di componenti edilizi in conseguenza del normale degrado d'uso, di rotture accidentali oppure di atti vandalici, comprendente i noli, i trasporti e la provvista dei materiali occorrenti per l'esecuzione degli stessi.

Saranno anche richiesti tutti gli interventi necessari per risolvere prontamente problemi urgenti quali opere e forniture atte a prevenire e/o eliminare eventuali situazioni di pericolo.

Sono, inoltre, compresi nelle attività del presente Servizio la tinteggiatura di pareti, la pulizia straordinaria di locali, lo sgombero di vecchi arredi e materiale di risulta ed il loro trasporto alle discariche, l'esecuzione di spostamento di arredi tra gli edifici CircoScrizionali e la realizzazione di piccole e semplici riparazioni agli impianti elettrici con eventuale fornitura di apparecchi semplici.



CITTA' DI TORINO





Nelle situazioni di manufatti il cui degrado richieda interventi radicali, non rientranti pertanto nella “piccola manutenzione”, oggetto delle presenti prescrizioni, si chiederà all’operatore economico affidatario di effettuare soltanto gli interventi provvisori da effettuarsi con “mezzi provvisionali”.

Il servizio dovrà essere svolto principalmente presso gli immobili CircoScrizionali indicati nell’apposito allegato. Tuttavia, tali elenchi non sono esaustivi ma puramente indicativi, pertanto resta inteso che ogni nuovo fabbricato/impianto di competenza circoScrizionale dovrà essere oggetto di intervento da parte dell’affidatario, senza che questo possa accampare diritti o maggiorazioni di qualsiasi genere.

ART. 2

PREZZO DEGLI INTERVENTI

Il costo degli interventi verrà determinato in base alla tipologia di lavoro eseguito.

Si riportano di seguito le modalità per la determinazione dello stesso in funzione della tipologia.

- A) **Lavori da liquidarsi a prestazione:** sono le lavorazioni richieste con maggior frequenza, per le quali viene applicato il prezzo riportato nell’elenco prezzi contenuto nell’apposito allegato e al quale sarà applicato il ribasso offerto.

Tali prezzi sono parte integrante del contratto di servizio e costituiscono le più frequenti tipologie d’intervento.

Detti prezzi, desunti dall’analisi dell’Elenco Prezzi Regione Piemonte, si intendono tutti comprensivi, oltre che dell’utile d’impresa, anche delle percentuali per spese generali, tasse diverse, interessi, previdenza ed assicurazione operai, ecc. nonché del compenso per l’impiego ed il consumo degli attrezzi e mezzi provvisionali inerenti ad ogni tipo di intervento.

Nel costo dell’intervento si intende incluso anche il tempo dello spostamento da e per la sede dell’operatore economico affidatario o dal precedente al successivo luogo di lavoro.

I prezzi di affidamento dovranno essere impegnativi per tutta la durata del servizio, non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all’offerta e sino all’ultimazione dell’affidamento.

- B) **Lavori da liquidarsi a misura** (Elenco prezzi Regione Piemonte): trattasi delle lavorazioni non previste nell’elenco prezzi contenuto nell’apposito allegato.

La contabilizzazione a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari i prezzi unitari desunti dal Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, edizione “aprile 2025” (Approvato con D.G.R. n. 1-961 del 09/04/2025, B.U. n. 15 s.o. n. 2 del 10/04/2025), a cui verrà applicato lo sconto percentuale offerto in sede di preventivo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l’affidatario rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i documenti contabili redatti, il DEC procede alle misure in presenza di due testimoni.

- C) **Lavori da liquidarsi in economia:** Altri servizi per i quali il Tecnico di circoScrizione stabilisca la liquidazione in economia, verranno contabilizzati applicando le tariffe orarie della mano d’opera di cui al Contratto Nazionale di Lavoro, al momento dell’offerta, al quale sono iscritte le maestranze dell’operatore economico affidatario così come indicati nell’apposito allegato .



CITTA' DI TORINO





- D) **Interventi festivi:** Tutti i prezzi sopra citati sono validi per interventi svolti nel normale orario di lavoro e nei giorni settimanali dal lunedì al sabato.
Eventuali servizi che per eccezionali condizioni tecniche, sociali o di opportunità superiori che il Tecnico di circoscrizione dovesse esigere in giornate festive od in orari notturni (22,00-06,00) sarà applicata una maggiorazione a tutti i prezzi contrattuali per l'esecuzione dei servizi effettuati pari al 10% (dieci per cento).
- E) **Forniture particolari e specialistiche:** Il Tecnico di circoscrizione potrà ordinare all'affidatario la fornitura di servizi, materiali, apparecchiature particolari e specialistiche, in ordinaria o straordinaria manutenzione, da reperire sul mercato anche se non menzionati nel presente capitolato né nell'Elenco prezzi precedentemente richiamato.
In questo caso personale qualificato dell'operatore economico affidatario dovrà presentare un preventivo al fine di ottenere l'autorizzazione a procedere. Solo successivamente all'accettazione del preventivo da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC), si potrà dar corso all'esecuzione dei lavori. Le fatture relative a servizi, di cui sopra, regolarmente quietanzate, saranno trasmesse al Tecnico di circoscrizione che provvederà alla liquidazione nei modi previsti dal Contratto. All'importo di tali fatture verrà corrisposto l'interesse del 10%, quale rimborso delle spese anticipate.

Si precisa che nulla è dovuto per l'utilizzo di attrezzi ed opere provvisori necessari al normale espletamento dei lavori e per l'utilizzo dei mezzi di trasporto del personale, il cui impiego si intende integralmente compreso e compensato nel costo orario della manodopera.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione al contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, secondo le modalità di cui all'art. 120 c. 9 D.Lgs. 36/2023.

ART. 3 **REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., è ammessa la revisione dei prezzi. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, venga pubblicata una versione aggiornata e più recente del Prezzario della Regione Piemonte attualmente in uso per il presente affidamento, sarà adottato il nuovo Prezzario e saranno ricalcolati di conseguenza i Nuovi Prezzi, riportati nell'Elenco Prezzi Aggiuntivo, il cui aumento sia stato superiore al 5%.

ART. 4 **MODALITA' E TEMPISTICHE DEGLI INTERVENTI**

Trascorsi 10 giorni dalla consegna senza che l'operatore economico affidatario abbia iniziato il servizio, il committente ha facoltà di procedere alla revoca dell'affidamento e all'incameramento della cauzione provvisoria.

I servizi dovranno essere garantiti per tutta la durata del periodo contrattuale.





L'esecuzione del servizio deve essere coordinata secondo le prescrizioni del DEC.

I servizi saranno richiesti all'operatore economico affidatario in forma scritta, per via informatica, (e-mail), oppure, in casi di urgenza, l'ordine potrà essere impartito telefonicamente da personale dell'ufficio tecnico o da un Funzionario della Circostrizione. Tale richiesta dal momento in cui essa sarà comunicata costituirà a tutti gli effetti impegno formale per l'affidatario.

L'operatore economico affidatario dovrà iniziare gli interventi ordinati entro il termine massimo di 48 ore e ultimarli entro il termine indicato nell'ordine stesso. In caso di urgenza l'inizio dell'intervento è fissato entro 6 ore dal momento in cui l'operatore economico affidatario ha ricevuto comunicazione della richiesta.

La data di inizio dell'intervento dovrà essere obbligatoriamente ed anticipatamente comunicata al Direttore Esecuzione del Contratto o suoi assistenti, al fine di permettere l'attivazione di tutti i controlli necessari alla verifica del regolare svolgimento del servizio.

Nel caso in cui l'operatore economico affidatario non potesse rispettare i tempi indicati, per cause non dipendenti dalla propria volontà, dovrà tempestivamente informare l'ufficio Tecnico di circostrizione, giustificando il motivo e fornendo indicazioni sui nuovi tempi di svolgimento

Gli interventi dovranno essere condotti impiegando un sufficiente numero di operai e di mezzi d'opera idonei e proporzionati ai lavori da eseguirsi.

Ogni intervento dovrà essere svolto con la massima diligenza e nel rispetto di tutte le normative vigenti, si intenderà completato con il ripristino dei manufatti a regola d'arte. A tal proposito risulta a carico dell'operatore economico l'adozione, dopo il ricevimento dell'ordinativo, nel compimento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danno a beni pubblici e privati, la sorveglianza e la sicurezza dell'attrezzatura.

Al termine di ogni singolo intervento richiesto, l'operatore economico affidatario dovrà far pervenire tempestivamente tramite e-mail, all'ufficio Tecnico di Circostrizione, una scheda analitica delle opere eseguite, con particolare cura nell'indicazione degli operai intervenuti e del materiale utilizzato.

Questi dati saranno moltiplicati per i relativi prezzi unitari, desunti dagli elenchi prezzi precedentemente indicati, e quindi sommati tra loro per determinare il costo totale dell'intervento, come previsto espressamente nell'apposito articolo del presente Capitolato.

A questo importo finale sarà applicato il ribasso offerto.

Il riscontro della regolarità di quanto contenuto nella scheda analitica è effettuato dal personale dell'ufficio Tecnico della Circostrizione, tramite misurazioni e rilevamenti che potranno essere effettuati anche in contraddittorio tra le parti. Del riscontro positivo di tale documentazione verrà data comunicazione all'operatore economico affidatario dallo stesso Responsabile Tecnico.

L'operatore economico Affidatario è tenuto a presentare alla Circostrizione trimestralmente e comunque prima dell'emissione di ogni fattura, una dettagliata scheda riassuntiva degli interventi sino a quel momento effettuati. Il personale dell'ufficio tecnico della Circostrizione provvederà a verificare la





regolarità anche di questa scheda riassuntiva, comunicando successivamente gli importi dovuti per l'emissione di fattura.

L'Affidatario, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale, stabilito dal DEC nell'ordinativo.

Il DEC potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione senza che per questo l'Affidatario possa chiedere compensi od indennità di sorta.

L'Affidatario dovrà pertanto sottostare alle disposizioni che verranno impartite dal DEC.

L'Affidatario dovrà sottoporre di volta in volta al DEC i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica descrittiva.

Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza il DEC potrà respingere i materiali con motivazione scritta all'operatore economico.

ART. 5

PERSONALE

Prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico affidatario dovrà trasmettere alla Circostrizione 5 l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, nonché il nominativo di un referente e suo eventuale sostituto.

Si specifica pertanto che tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che dovrà essere munito di delega espressa da parte dell'operatore economico affidatario, dovranno intendersi fatte direttamente all'affidataria stessa.

Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dall'operatore economico affidatario.

Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso al Servizio il curriculum professionale.

L'organico dell'operatore economico affidatario per il servizio oggetto dell'affidamento dovrà comprendere le seguenti figure professionali:

n. 1 Responsabile Tecnico

n. 1 Caposquadra a tempo pieno

n. 2 operai qualificati a tempo pieno.

L'operatore economico affidatario, al fine dell'esecuzione del servizio a regola d'arte, deve disporre di mezzi d'opera efficienti, conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e disponibili in qualsiasi momento vengano chiamati per lo svolgimento del servizio.



CITTA' DI TORINO





In caso di sciopero del personale, l'operatore economico affidatario deve darne notizia alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno due giorni; nell'ambito degli obblighi assunti deve comunque essere garantita l'effettuazione dei servizi essenziali.

L'operatore economico affidatario impiegherà sul posto il proprio Responsabile Tecnico, con l'incarico di organizzare e controllare il personale coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

Quest'ultimo è tenuto a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga dell'operatore economico affidatario.

L'operatore economico affidatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'affidamento, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF.

L'operatore economico affidatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

Ai sensi dell'art. 119 comma 7 del Codice, l'Affidatario ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'affidamento dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

Il presente documento è conforme agli impegni assunti nel protocollo d'intesa della città con OO.SS. stipulato il 31.7.2018 rivolto a garantire il lavoro regolare, il rispetto dei diritti dei lavoratori e la massima trasparenza delle procedure di affidamento.

ART. 6

GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico affidatario, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 5% dell'importo di affidamento (al netto dell'IVA) ai sensi





dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 106 e 117 del D. Lgs. 36/2023, pari ad € 2.877,05 (dicesi duemilaottocentosettantasette/05).

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
3. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 5 del D. Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'affidamento.

ART. 7

ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a € 0,00 (zero).

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con l'applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel DUVRI e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'operatore economico affidatario e datore di lavoro della sede dell'Amministrazione oggetto della fornitura/servizio.

Il DUVRI dovrà essere sottoscritto dall'affidatario e consegnato congiuntamente al P.O.S. e P.S.S..

ART. 8

PRESCRIZIONI TECNICHE

Ogni intervento dovrà essere svolto in ottemperanza con le norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia.

A tal proposito risultano a carico dell'operatore economico:

- l'attuazione delle misure di sicurezza e delle norme generali dell'igiene del lavoro, compreso il controllo sull'osservanza dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza vigenti e sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione, nonché delle norme generali dell'igiene del lavoro;





- l'adozione, nel compimento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danno a beni pubblici e privati.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito la tipologia degli interventi che saranno prevalentemente richiesti:

1 FABBRO

- Riparazione o sostituzione di serrature, nottolini, maniglie e maniglioni antipanico;
- Fornitura e posa in opera di nuove serrature, nottolini, maniglie e maniglioni antipanico;
- Riparazioni o sostituzioni di parti metalliche anche con intervento di saldatura;
- Riparazioni o sostituzione di cancelli, serramenti, serrande, infissi; ganci e staffe;
- Riparazione di scaffalature metalliche fissate alle murature;
- Costruzione e posa in opera di oggetti metallici come sportelli, pedane, gradini e simili.

2 IDRAULICO

- Riparazione o sostituzione di apparecchi idro-sanitari, rubinetterie, sifoni e tubazioni;
- Disostruzione scarichi di vasi, turche e sanitari anche con l'ausilio di Canal-jet;
- Eliminazione di infiltrazioni d'acqua da tetti piani e inclinati;
- Modifica, sostituzione o nuova posa di faldali, gronde e pluviali;
- Realizzazione di nuove tubazioni sia di carico che di scarico acque reflue.

3 FALEGNAME

- Riparazione di serramenti e infissi in legno compresa la sostituzione della ferramenta;
- Riparazione di scaffalature in legno fissate alle murature;
- Riparazione o revisione di serrande avvolgibili con sostituzione degli accessori;
- Riparazione o revisione di cassonetti per avvolgibili;
- Fornitura e posa in opera di guide, zoccolini e accessori in legno.

4 VETRAIO

- Sostituzione vetri di qualsiasi tipo esistente nei fabbricati della CircoScrizione;
- Fornitura e posa in opera di pellicole antisfondamento.

5 DECORATORE

- Tinteggiatura anche parziale di scale e locali interni;
- Verniciatura di manufatti in legno o metallo;
- Piccoli interventi di pulitura facciate esterne.

6 OPERAIO GENERICO

- Interventi di riparazioni e ripristini murature e rappezzi di pavimentazioni;
- Sgombero e ripulitura locali interni e cantine;
- Modesti spostamenti di arredi, con l'ausilio di automezzi, per esecuzione di lavori urgenti;
- Piccoli interventi di riparazione di apparecchi elettrici.

Sono compresi nel presente servizio tutte le operazioni, le prestazioni, le forniture e le provviste per ultimare il servizio e dare i manufatti completamente compiuti ed eseguiti a regola d'arte.



CITTA' DI TORINO





I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località o fornitori che l'operatore economico affidatario riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio del Responsabile tecnico, essi siano riconosciuti di buona qualità.

Tutti i manufatti da utilizzarsi sia per le sostituzioni di quelli danneggiati che per le nuove installazioni, si intendono di tipo corrente, adatti alle situazioni esistenti e comunque rispondenti alle normative vigenti.

L'operatore economico deve garantire la presenza di personale per gli interventi anche nel periodo delle ferie estive e di fine anno.

ART. 9

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 7, del D. Lgs. 36/2023, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.) sono attribuite al **Geom. Paolo FORGNONE E.Q.** dell'Ufficio Tecnico CircoScrizionale; il medesimo svolge ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 36/2023, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche in collaborazione con personale comunale incaricato.

Sarà cura del RUP comunicare per scritto all'affidatario eventuali variazioni al nominativo del DEC che dovessero intervenire nel corso del contratto.

È compito del DEC, anche con il supporto di uno specifico staff di Assistenti Tecnici Territoriali (ATT) nominati con specifico ordine di servizio, svolgere tutte le funzioni amministrative indicate quali competenze del DEC ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e del DM 49/2018, nonché quelle previste nel presente Capitolato Tecnico, in particolare:

- verificare la necessità degli interventi;
- disporre l'esecuzione degli interventi mediante ordinazione scritta e verificarne la relativa esecuzione a regola d'arte e corrispondenza con le prescrizioni tecniche previste contrattualmente;
- accettare i materiali per conto dell'Amministrazione e verificarne la corrispondenza con quanto previsto nelle prescrizioni tecniche e nelle descrizioni dell'elenco prezzi;
- verificare i resoconti di attività, controllare la qualità e quantità dei servizi svolti, anche in relazione alla tempistica programmata, e la corrispondenza fra questi e le specifiche prescrizioni previste contrattualmente;
- redigere i necessari verbali ed attestazioni ed emettere idonei certificati di regolare esecuzione del servizio effettuato;
- proporre la liquidazione delle fatture.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al presente capitolato.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'affidatario.



CITTA' DI TORINO





In tal caso l'operatore economico affidatario ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla sostituzione del bene/ esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del capitolato.

Ogni volta che si reca in un cantiere, il DEC o l'ATT verifica la qualità della prestazione rispetto alle prescrizioni tecniche previste dal Capitolato Tecnico e alle eventuali indicazioni fornite dal DEC, nonché la quantità della prestazione.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

In caso di difformità del servizio rispetto a quanto richiesto, si procederà all'applicazione delle penali ed eventualmente alla revoca dell'affidamento.

A conclusione delle prestazioni e in caso di verifica positiva, il DEC emette il Certificato di regolare esecuzione (All. D – D1) e si procederà alla liquidazione del saldo delle prestazioni.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'affidamento non escludono la responsabilità dell'Affidatario per vizi, difetti e difformità della prestazione o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Affidatario stesso per il servizio espletato e per i materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Affidatario, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'affidamento; ad esso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni cagionati.

L'Affidatario assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante o da terzi a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Qualora si verificano danni ai servizi causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al DEC, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 10

OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Per gli Operatori Economici che occupano oltre 50 dipendenti, si applica l'obbligo, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 36/2023 (modificato dal D. Lgs. 209/2024, cd. Correttivo al Codice Appalti), di presentazione, dal 01/01/2025, alla Stazione Appaltante, della copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'Operatore Economico, tenuto alla sua





redazione ai sensi dell'art. 46, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 . Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta. Il suddetto obbligo si applica a tutti gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale ed ai contratti di concessione.

Si ricorda, inoltre, che, in caso di richiesta di autorizzazione al subappalto inviata, successivamente all'affidamento del servizio, alla Stazione Appaltante da parte dell'Operatore Economico affidatario appaltatore, il predetto rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile dovrà essere prodotto alla Stazione Appaltante anche da parte dell'Operatore Economico Subappaltatore che occupa più di 50 dipendenti.

Entro 15 giorni dall'affidamento e comunque prima dell'inizio dell'attività, l'operatore economico affidatario dovrà presentare al D.E.C.:

- copia del Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- il nominativo ed il curriculum professionale del responsabile tecnico di cantiere per l'affidamento in oggetto (vedi anche art. 5);
- l'elenco dei mezzi e dei macchinari specialistici che si intendono utilizzare, specificando la tipologia, le caratteristiche tecniche e la targa se richiesta;
- l'elenco degli addetti che si intendono utilizzare con relative qualifiche professionali ed esperienze già acquisite in analoghi servizi (vedi anche art. 5);
- indirizzo dei magazzini e della sede operativa che dovranno essere ubicati nel territorio cittadino o comunque non oltre i confini della Città Metropolitana;
- la polizza assicurativa RC e danni di cui al successivo articolo 12.

L'operatore economico affidatario dovrà comunicare il nominativo di un Responsabile per Servizio, l'indirizzo e-mail, il telefono fisso, fax e cellulare; ciò ai fini di una pronta e immediata reperibilità;

L'operatore economico affidatario dovrà garantire il servizio anche durante il periodo estivo, (luglio-agosto).

L'operatore economico affidatario dovrà munire i propri soci/dipendenti di tesserino di riconoscimento, e dovrà sempre comunicare la zona in cui lavora all'interno delle varie sedi, nonché gli eventuali spostamenti.

L'operatore economico affidatario dovrà essere in grado di fornire, qualora fosse richiesto, e per lavori sia in economia sia a misura, entro le 48 ore dalla richiesta, i mezzi d'opera, efficienti e dotati di personale per la loro guida e la dotazione di operai (esclusi gli autisti degli autocarri) dovrà essere impiegata nelle giuste quantità per espletare nel minor tempo possibile i servizi ordinati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le caratteristiche tecniche delle attrezzature meccaniche messe a disposizione per l'effettuazione del servizio di ordinaria manutenzione.

In ogni caso si intendono a carico del soggetto affidatario i seguenti oneri:

- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;



CITTA' DI TORINO





- gli attrezzi e opere provvisori e quanto altro necessario all'esecuzione completa e perfetta del servizio e/o delle lavorazioni richieste;
- la pulizia del luogo ove sono eseguiti gli interventi nonché dei siti di accesso;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli eventuali allacciamenti provvisori dei servizi d'acqua, energia elettrica, gas e fognatura necessari per l'esecuzione degli interventi, nonché gli eventuali consumi dipendenti da codesti servizi;
- la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso e segnalazione nei punti prescritti e di quant'altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, pertanto l'affidatario sarà comunque responsabile verso i terzi di qualunque inconveniente o danno possa derivare dalla inosservanza delle vigenti norme in materia;
- l'adozione, nel compimento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'affidatario, restando sollevata la CircoScrizione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- il trasporto e conferimento dei materiali di risulta derivanti dagli interventi di piccola manutenzione presso le pubbliche discariche o presso altre aziende autorizzate, ai sensi della normativa vigente, per il conferimento di rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Ogni intervento dovrà essere svolto in ottemperanza con le norme.

ART. 11

GARANZIA SUI BENI FORNITI

La garanzia minima che l'offerente dovrà fornire **non deve essere inferiore a 24 mesi** con decorrenza dalla data di consegna e relativo collaudo positivo.

Nel periodo di garanzia l'operatore economico dovrà a proprie cure o spese, provvedere alla sostituzione di prodotti scaduti e/o deteriorati.

Le dichiarazioni di presa in consegna non esonerano comunque l'operatore economico per eventuali difetti, imperfezioni o difformità qualitativa rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel disciplinare tecnico, che non siano emersi al momento della consegna.

L'operatore economico avrà l'obbligo di effettuare, a proprie cure e spese, entro 20 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, la sostituzione degli articoli e dei prodotti non conformi. In caso di inerzia dell'operatore economico, la Stazione Appaltante potrà far eseguire la fornitura ad altri addebitandone il costo all'operatore economico, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.

ART. 12

ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

A copertura dei danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione



CITTA' DI TORINO





dell'affidamento, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'operatore economico dovrà essere assicurata contro i danni di cui sopra mediante **polizza assicurativa RCT/RCO** con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della Stazione Appaltante;
- rischi per danni diretti e indiretti.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte dell'operatore economico, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

Qualora l'operatore economico affidatario o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

ART. 13 **PENALITÀ**

L'operatore economico affidatario è tenuto ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato** adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile Unico del Progetto, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione di penali.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del **danno ulteriore**.

Ai sensi del comma 1 dell'art 126 del D.Lgs 36/2023, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme servizio.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile Unico di Progetto può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 122 del D.Lgs 36/2023 la Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile Unico del Progetto in sede di conto finale o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP.

Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.



CITTA' DI TORINO





La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i. (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al suo completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

La casistica sotto-indicata riporta, a titolo meramente esemplificativo, alcuni casi in cui la Stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali, secondo la misura sopra indicata e secondo l'entità delle conseguenze prodotte dall'inadempimento:

a) Ritardo nell'esecuzione del servizio

Ai fini dell'applicazione di tale penale, sarà considerata come non avvenuta la consegna dei materiali che siano stati rifiutati in sede di controllo e non sostituiti entro il termine massimo indicato nell'ordinativo .

Si precisa che al termine concordato per la consegna, senza che la stessa abbia avuto luogo, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare i servizi e rifornirsi altrove, addebitando all'operatore economico l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

b) Carenze qualitative o inutilizzabilità degli elementi di fornitura

L'operatore economico dovrà comunque dichiarare che il bene fornito è stato prodotto in conformità al prototipo omologato e sottoposto a prove.

Le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento e vengono prese in considerazione anche ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, che verrà emesso alla scadenza del contratto e preliminarmente alla liquidazione finale.

L'avvio del procedimento di applicazione delle penali sarà comunicato per iscritto all'operatore economico affidatario, nei modi e termini di cui alla Legge 241/1990; l'affidatario potrà fornire le proprie controdeduzioni, entro e non oltre 10 gg. consecutivi dalla notifica dell'avvio del procedimento.

Gli importi delle penali saranno addebitati per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva in ogni caso la facoltà per la Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte della Stazione Appaltante, nonché richieste di risarcimento per danni materiali e morali.

È fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni o inadempienze nell'esecuzione del contratto, come disciplinato dall'art. 15 del presente capitolato.

ART. 14
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO





Nelle sottoindicate circostanze espressamente indicate dall'art. 121 del D. Lgs. 36/2023, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto:

Sospensione totale:

1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì: a) l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio; b) lo stato di avanzamento del servizio rispetto a quanto indicato nel contratto; c) le parti del servizio la cui esecuzione rimane interrotta; d) l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio possa essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri; e) l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

Il verbale di cui sopra è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2) La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, nel loro complesso, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando il totale delle sospensioni superi sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo strettamente necessario.

Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.

Sospensione parziale

3) Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti del servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato può chiedere una proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.



CITTA' DI TORINO





Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 30 gg. dal suo ricevimento.

ART. 15

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 10 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 il DEC, accertato che l'Affidatario risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile Unico del Progetto una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Affidatario.

Di conseguenza, il RUP avvia in contraddittorio con l'Affidatario il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14.

Il RUP, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dal succitato art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 16

RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Affidatario mediante il pagamento delle prestazioni eseguite calcolato come indicato nell'Allegato II.14 dello stesso.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 gg., decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi fino ad allora eseguiti.

ART. 17

ORDINAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Saranno oggetto di pagamento esclusivamente i servizi effettivamente prestati. L'ordinazione costituirà impegno formale per l'affidatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Al fine di agevolare le operazioni di liquidazione delle Fatture da parte della Civica Amministrazione, l'operatore economico affidatario, prima dell'emissione di ogni fattura, si impegna a trasmettere al RUP ed al DEC, mediante l'e-mail cassa5@comune.torino.it, un **documento di pre-fatturazione** redatto secondo le indicazioni e gli elementi di seguito riportati. L'operatore economico affidatario, dopo aver ricevuto dal RUP l'approvazione in merito alla correttezza amministrativa, finanziaria e fiscale del documento di pre-fatturazione, procederà all'emissione della Fattura Elettronica, in aderenza ai contenuti del documento di pre-fatturazione approvati dal RUP.

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.



CITTA' DI TORINO





In ottemperanza al decreto Ministeriale MEF n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 23 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione scissione dei pagamenti. L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore dell'operatore economico affidatario del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

La **Fattura elettronica** dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- ◆ codice univoco ufficio del Servizio scrivente, che è il seguente: **CLWOX2**
- ◆ Codice Identificativo di Gara (CIG) (*verrà comunicato in seguito all'atto dell'assegnazione*)
- ◆ numero della Determinazione Dirigenziale dell'impegno della spesa (*verrà comunicato in seguito all'atto dell'assegnazione*);
- ◆ dati bancari dell'affidatario, incluso il codice IBAN completo;
- ◆ data di esecuzione o periodo di riferimento;
- ◆ annotazione "scissione dei pagamenti".

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- ✓ alla verifica di conformità delle prestazioni;
- ✓ alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata.

I pagamenti all'operatore economico affidatario verranno effettuati dalla Città di Torino in qualità di Stazione appaltante, tramite la Civica Tesoreria, a raggiungimento di un **importo minimo di Euro 5.000,00= (cinquemila/00)**, previa avvenuta attestazione da parte del Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) al RUP, dell'avvenuta regolare esecuzione della prestazione di servizio o dello Stato di Avanzamento del Servizio (S.A.S.), in conformità alle condizioni richieste dalla Stazione appaltante.

In aderenza all'art. 125, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, nel caso di corresponsione di acconti sul corrispettivo contrattuale, basati su Stati di Avanzamento del Servizio (S.A.S.), il R.U.P., ricevuta dal D.E.C. l'attestazione di avvenuta regolare esecuzione dello S.A.S. ed effettuata la verifica di regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, emetterà il Certificato di Pagamento per l'acconto oggetto del S.A.S. eseguito, comunicandone l'emissione all'operatore economico affidatario affinché proceda all'emissione di Fattura elettronica per il medesimo importo dello S.A.S. eseguito dall'operatore economico.



CITTA' DI TORINO





Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di **tracciabilità dei flussi finanziari**. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al succitato art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

In particolare, l'affidatario è obbligato a comunicare alla Stazione appaltante, entro sette giorni dalla stipula del contratto, gli estremi identificativi dei **conti correnti dedicati**, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

ART. 18 **SUBAPPALTO**

L'operatore economico affidatario (appaltatore) si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di subappalto. In particolare, si fa riferimento all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

A tal proposito, si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i principali obblighi e prescrizioni a carico dell'operatore economico affidatario (appaltatore):

- Il subappalto dovrà essere richiesto dall'operatore economico affidatario (appaltatore) alla stazione appaltante, la quale procederà alle verifiche delle dichiarazioni prima di rilasciarne l'autorizzazione.
- L'operatore economico affidatario (appaltatore) effettua la richiesta di autorizzazione al subappalto inviando all'indirizzo PEC:

circoScrizione.V@cert.comune.torino.it

almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto, l'apposito modulo (che avrà richiesto a mezzo email alla stazione appaltante), compilato e completo di tutti i documenti richiesti.

- L'intenzione di subappaltare i/le servizi/forniture per cui si richiederà l'autorizzazione dovrà essere manifestata già all'atto dell'offerta economica inviata in risposta all'avviso di indagine esplorativa. In caso di mancata indicazione già nell'offerta economica, il subappalto è vietato.
- L'operatore economico affidatario (appaltatore) non potrà cedere il contratto, pena nullità dello stesso.
- È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
- L'importo dei/delle servizi/forniture da subappaltare deve essere compreso nei limiti previsti dall'art. 119 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.
- Tra l'operatore economico affidatario (appaltatore) ed il subappaltatore non devono sussistere forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile (in caso di associazione temporanea o consorzio tale dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna delle imprese partecipanti).
- L'operatore economico affidatario (appaltatore) dovrà verificare il possesso, in capo del



CITTA' DI TORINO





subappaltatore, dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata.

- L'operatore economico affidatario (appaltatore) è responsabile in solido con il subappaltatore:
 - dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali previsti;
 - delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
 - degli adempimenti degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 119, c. 12, D.Lgs. n. 36/2023), nonché della la corresponsione dei trattamenti retributivi e contributivi dovuti e di altre ritenute di legge e di manlevare l'Amministrazione Comunale da ogni richiesta in merito.

ART. 19

OSSERVANZA LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi, Decreti, Regolamenti

L'operatore economico affidatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni della presente istanza.

In particolare, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

L'operatore economico affidatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio in oggetto, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

In aggiunta, L'operatore economico affidatario dichiara di ben conoscere, accettare ed impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento della Città di Torino ed il Patto di Integrità delle Imprese Concorrenti ed Appaltatrici degli Appalti Comunali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato e nei documenti correlati all'"Indagine di mercato", si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. 36/2023, nel Codice Civile e nella normativa vigente applicabile al servizio oggetto del presente.

In particolare:

1. L'Affidatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro previsto e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per la località dove è eseguito il servizio;
2. E' altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative. Le gravi o ripetute violazioni di quanto previsto D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Testo Unico sulla



CITTA' DI TORINO





tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e s.m.i., da parte dell'Affidatario, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno;

Per le specifiche norme tecniche l'Affidatario è soggetto all'osservanza delle seguenti norme e regolamenti:

- D.lgs. 81/2008 e s.m.i., T.U. sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico (n. 318, approvato con D.C.C. mecc. 2005 12129/126 in data 6 marzo 2006, esecutiva dal 19 giugno 2006);
- "Indicazioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli art. 185 e 186 del D. Lgs 152/2006" approvato con delibera G.C. del 3 novembre 2009 mecc. 2009 07137/126, esecutiva dal 20 novembre 2009;
- Art. 41/bis "Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo" Legge 98/2013;
- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";
- Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Le norme e gli altri documenti di cui sopra si intendono espressamente richiamati e sottoscritti anche se di fatto non allegati e comunque l'Affidatario dichiara di conoscerli perfettamente.

B) Sicurezza sul lavoro

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio in oggetto, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3, dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 l'operatore economico si impegna a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI (documento unico di valutazione del rischio), di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono quelli del relativo allegato (nello specifico, per l'avviso di Indagine di mercato si tratta dell'allegato H). Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'affidamento e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'affidamento (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'operatore economico affidatario.

C) Tutela Dei Lavoratori e Regolarità Contributiva

L'operatore economico affidatario è responsabile in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi delle norme vigenti. Per il presente affidamento, considerata l'esiguità dell'importo da trattarsi, non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, come da Circolare della Direzione Finanziaria del Comune di Torino, prot. 2130 del 19 giugno 2023, pertanto, in





sede di fatturazione non è applicata la ritenuta cautelativa dello 0,50 per cento del valore del servizio erogato.

ART. 20

SPESE DELL’AFFIDAMENTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all’affidamento saranno a carico dell’operatore economico affidatario, comprese quelle contrattuali.

Come specificato al precedente art. 17 titolato “ORDINAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO” La Civica Amministrazione procederà, ai sensi di legge, al versamento dell’IVA direttamente all’Erario.

Per quanto concerne l’imposta di bollo che l’Affidatario è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’Allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023, l’importo previsto è pari ad € 40,00.

ART. 21

FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA’ DEL CONTRATTO

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell’operatore economico affidatario, l’affidamento si intende senz’altro revocato e la Stazione Appaltante provvederà alla revoca secondo i termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell’art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e della Sezione I del Titolo IV del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino

ART. 22

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente affidamento, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 23

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente Capitolato tecnico, a tale proposito viene allegata l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di cui sopra (All. 11).





IL RUP

Il Dirigente
Servizio Circoscrizione 5
(Dott. Roberto Vito GRIECO)

L'OPERATORE ECONOMICO PER ACCETTAZIONE

Firma digitale
del Legale Rappresentante

IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE TRASMESSO FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO



CITTA' DI TORINO

